

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 17029

Oggetto: Disciplinare in materia di affidamento diretto dei contratti pubblici di importo inferiore a 140.000 euro per beni e servizi e 150.000 euro per lavori (iva esclusa) (art. Art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo Codice Appalti).

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 30 aprile 2024 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34

Visto

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), in particolare la parte I del libro II "Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee", articolo 50 "Procedure per l'affidamento", comma 1, lettera a) -in tema di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro- e b) -in tema di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore euro e 140.000 euro-, che abroga interamente la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto

- lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ed in dettaglio l'articolo 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo: "adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni";

Considerato

- che si rende necessario emanare un Disciplinare per gli affidamenti diretti che preveda, nell'ambito dei principi e delle regole delineate dal legislatore, criteri e modalità che assicurino omogeneità di procedure all'interno delle articolazioni centrali e periferiche, anche mediante l'estrinsecazione delle scelte laddove queste sono demandate dal Codice alla stazione appaltante;
- che il Disciplinare degli affidamenti diretti è finalizzato a garantire l'efficienza e l'efficacia nei procedimenti di affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che nell'INFN rappresentano numericamente il 90 % delle procedure di affidamento;

Considerato la proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;

con n 33 voti a favore

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Disciplinare in materia di affidamento diretto dei contratti pubblici di importo inferiore a 140.000 euro per beni e servizi e 150.000 euro per lavori (iva esclusa) (art. Art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo Codice Appalti).
2. Il Disciplinare di cui al punto 1 entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.

Titolario	Disciplinare		
Data GE	30-apr-24	Data CD	30-apr-24
Componente di Giunta competente			
Persona Referente	Simona Fiori		
Struttura Proponente	Giunta Esecutiva		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Disciplinare in materia di affidamento diretto dei contratti pubblici di importo inferiore a 140.000 euro per beni e servizi e 150.000 euro per lavori (iva esclusa) (art. Art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo Codice Appalti)		
Costo complessivo			
Copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato 1	Disciplinare in materia di affidamento diretto dei contratti pubblici di importo inferiore a 140.000 euro per beni e servizi e 150.000 euro per lavori (iva esclusa) (art. Art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo Codice Appalti)		
Allegato 2			
Allegato 3			
Note o riferimenti Atti precedenti			



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

**DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A
140.000 EURO PER BENI E SERVIZI E 150.000 EURO PER
LAVORI (IVA ESCLUSA)**

(Art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Decreto legislativo

31 marzo 2023 n. 36 - Nuovo Codice Appalti)

INDICE

SEZIONE I – Norme generali

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 Principi

Art. 4 Codice di comportamento, patto di integrità e trattamento dei dati

Art. 5 Interesse transfrontaliero

Art. 6 Principio di rotazione

Art. 7 Il Responsabile Unico di Progetto

Art. 8 Il Direttore dell'esecuzione del Contratto

SEZIONE II – Procedure di selezione dei contraenti

Art. 9 Procedure per l'affidamento

Art. 10 Garanzia

Art. 11 Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento

Art. 12 Forma del contratto

Art. 13 Esecuzione anticipata

Art. 14 Pagamenti

Art. 15 Entrata in vigore

SEZIONE I – Norme generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
 - **Codice**, Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Nuovo Codice Appalti)
 - **RUP**, Responsabile Unico del Progetto
 - **RdA**, Richiesta di Acquisto, applicativo gestionale attraverso il quale si avvia la procedura di approvvigionamento di un servizio, fornitura o lavoro.
 - **RdP**, Richiesta di Preventivo, documento che viene trasmesso a fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del servizio, fornitura o lavoro.
 - **CUP**, Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse
 - **CIG**, Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio
 - **Affidamento diretto**: l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. Si intendono integralmente recepite nel presente Disciplinare le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

Art. 2

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare intende dare applicazione alle disposizioni della parte I del libro II del D.L.vo 36/2023 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* che operano una semplificazione nelle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee in ottica di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice; le norme danno applicazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.¹

¹ Cfr Circolare MIT 20 novembre 2023, n. 298.

2. Il presente Disciplinare, in particolare, prevede principi, criteri e modalità applicati dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito INFN) per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
3. Il Disciplinare si propone di prevedere regole interne chiare per favorire l'omogeneizzazione delle procedure all'interno delle articolazioni centrali e periferiche, anche mediante l'estrinsecazione delle scelte laddove queste sono demandate dal Codice alla stazione appaltante.
4. L'INFN con il presente Disciplinare si conforma oltre che al principio del risultato a tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici.
5. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4 del Codice.
6. Il presente Disciplinare non trova applicazione per le minute spese regolamentate dal Disciplinare per la gestione del fondo economale. Il Disciplinare non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in *house providing*.
7. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Disciplinare. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Tutte le procedure di "affidamento diretto" devono essere espletate mediante l'utilizzo delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) in uso o Piattaforma Acquisti in Rete PA salvo casi espressamente disciplinati da interventi normativi emanati successivamente alla data di approvazione del presente Disciplinare.
9. Formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 3

Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza

- compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Disciplinare, come disposto dall'art. 14, comma 6 del Codice.
 4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 28. e 50 comma 9 del Codice.

Art. 4

Codice di comportamento, patto di integrità e trattamento dei dati

1. Nell'ambito delle procedure di cui al presente Disciplinare, l'operatore economico deve rispettare, estendere e far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato con DPR n. 81 del 13/6/2023, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti dell'INFN accessibile al sito <https://home.infn.it/it/istituto/tutela-della-persona/codici>.
2. In ogni procedura di acquisto, al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di contrasto alla corruzione, le parti coinvolte devono sottoscrivere il c.d. Patto di integrità in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio Direttivo dell'INFN del 25 febbraio 2022 numero 16197, da allegare agli atti della procedura.
3. Nell'ambito delle procedure di cui al presente Disciplinare, i dati forniti dagli operatori economici vengono trattati dall'INFN esclusivamente per le finalità connesse alle singole procedure e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto, nell'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Art. 5

Interesse transfrontaliero

1. Le stazioni appaltanti, prima di provvedere all'affidamento diretto di una commessa, devono verificare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice. Tale comma non trova applicazione nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
2. L'accertamento dell'esistenza o meno di un interesse transfrontaliero non può essere ricavato in via ipotetica ma deve essere il risultato di una valutazione concreta caso per caso.
3. L'INFN stabilisce i seguenti criteri per valutare l'assenza di tale interesse. Tali criteri devono verificarsi in combinazione:
 - ✓ valore economico dell'appalto;
 - ✓ posizione geografica;
 - ✓ caratteristiche tecniche;
 - ✓ caratteristiche specifiche dei servizi/forniture e lavori.

4. Laddove non si abbia certezza dell'assenza di interesse transfrontaliero, sarà necessario procedere con la pubblicazione di una "indagine esplorativa" in tal senso.
5. In assenza di riscontri, l'Amministrazione proseguirà con l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice dandone conto nella determina di affidamento.

Art. 6

Principio di rotazione

1. Gli affidamenti dei contratti di cui al presente Disciplinare avvengono nel rispetto del principio di rotazione previsto dall'art. 49 del Codice.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (*cf.* art. 49 comma 2 Codice).
3. INFN si avvale della facoltà di non ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico (*cf.* art. 49, comma 3 Codice).
4. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, l'INFN individua il CPV quale unità analitica di riferimento per la definizione dei settori merceologici.
5. INFN può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
 - ✓ affidamenti di importi inferiori a 5.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre;
 - ✓ particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto (i richiamati requisiti devono essere concorrenti e non alternativi tra loro).

Nello specifico, per particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative si intende tra l'altro:

- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- tutela dei diritti esclusivi (inclusi i diritti di proprietà intellettuale) come, ad esempio, la presenza di prodotti software soggetti a licenza esclusiva che possono essere acquistati presso un solo operatore economico;
- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- acquisizione di lavori, forniture o servizi a completamento di precedenti acquisti dove è fondamentale assicurare la (prodotti complementari);
- particolari caratteristiche tecnico/scientifiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica;

- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
6. La rotazione si attua all'interno dei singoli Centri di costo (Sezioni/Centri/Laboratori).
 7. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - ✓ arbitrari frazionamenti delle commesse;
 - ✓ ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Progetto

1. Per ciascuna procedura di affidamento diretto è nominato, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, un Responsabile Unico di Progetto (di seguito RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. La nomina viene formalizzata dal Direttore della Struttura.
2. Il RUP viene nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di requisiti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
3. Il RUP, ai fini della nomina e in relazione alla singola procedura, sottoscrive una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi in capo al medesimo.
4. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versi nelle ipotesi di cui all'art. 16, comma 1 del Codice, né dai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis del Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
5. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Disciplinare, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti.
6. Stante l'esiguità degli importi per gli affidamenti l'INFN ritiene di non avvalersi della facoltà di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
7. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP,

progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico.

8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

Art. 8

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Direttore competente, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - ✓ interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - ✓ prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - ✓ interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - ✓ per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Struttura, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

SEZIONE II

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 9

Procedure per l'affidamento

A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, si procede senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque

che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee² all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra le ditte iscritte al Registro delle imprese e le cui competenze possono essere verificabili dalla consultazione della Visura camerale.

2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 6 del presente Disciplinare.
3. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione, individuato con modalità predeterminate ogni anno (*cf.* art. 52, comma 1. Codice).
4. INFN verifica le dichiarazioni mediante controllo a campione; il medesimo sarà effettuato su almeno il 5% delle dichiarazioni presentate in merito a ciascun procedimento. L'individuazione delle dichiarazioni da assoggettare a controllo avviene con criteri di causalità tramite l'utilizzo di strumenti informatici.
5. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, nonché, preferibilmente reiterati periodicamente per gli appalti di durata pluriennale.
6. Per tutte le procedure di affidamento, di cui ai commi 4 e 5, è sempre comunque necessario verificare:
 - Regolarità contributiva tramite documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - Casellario ANAC;
 - Visura Camerale
 - Certificato anagrafe sanzioni amministrative
 - Regolarità fiscale
 - Certificato casellario giudiziale
 - Legge 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
7. In sede di sorteggio, si procederà, altresì, alla verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di preventivo, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012).
8. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dalla adozione del provvedimento. Nello specifico:
 - di 1 mese per affidamenti inferiori a 5.000 euro

² La preferenza per il richiamo a "esperienze idonee" piuttosto che a "esperienze analoghe" attiene alla scelta di ampliare il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento (in tal senso si veda Relazione del Consiglio di Stato, pag. 74).

- di 6 mesi per affidamenti da 5.001 euro fino 20.000 euro
 - di 12 mesi per affidamenti superiori a 20.001 euro fino a 40.000 euro.
9. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 secondo il quale *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.
 10. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
 11. INFN, con apposito provvedimento, adotta la determina semplificata di affidamento diretto³ che dovrà contenere necessariamente l'indicazione del contraente, l'oggetto e l'importo e dovrà riportare le motivazioni analitiche che hanno portato alla scelta del contraente con riferimento alle documentate esperienze e pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale.
 12. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 9 e 85 del Codice.

B) Affidamenti diretti di servizi e forniture pari o superiore a euro 40.000 inferiori a 140.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000 euro

1. La presente sezione regola gli affidamenti diretti per:
 - **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 140.000 euro** che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - **lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000 euro** che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 6 del presente Disciplinare.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con INFN devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV *“I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti”* Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle

³ La Relazione del Consiglio di Stato specifica espressamente, commentando l'art. 17, comma 2, del Codice che *“Il comma 2 prevede che in caso di affidamento diretto detto provvedimento sia direttamente costitutivo dell'affidamento e ne indica il contenuto minimo. L'esistenza di una norma specifica per l'affidamento diretto, contrapposta a quella di cui al comma 1 che riguarda le procedure, evidenzia che il primo non costituisce procedura”*.

piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

5. Gli operatori in sede di presentazione del preventivo dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti nelle piattaforme telematiche.
6. INFN, con apposito provvedimento, adotta la determina semplificata di affidamento diretto che dovrà contenere necessariamente l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
7. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 9 e 85 del Codice.
8. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dalla adozione del provvedimento.
9. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 secondo il quale *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

Art. 10

Garanzia

1. Per gli affidamenti diretti di cui al presente Disciplinare la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria prevista dall'art. 106 del Codice.
2. La garanzia definitiva di norma è richiesta in casi debitamente motivati, che devono risultare nella determina semplificata di affidamento, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva.
3. A titolo esemplificativo sono considerate idonee, tra le altre, le seguenti motivazioni per giustificare l'esonero dalla richiesta della garanzia definitiva:
 - la comprovata solidità e affidabilità dell'operatore economico;
 - la circostanza che le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o il caso in cui le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione debbano essere eseguiti da operatori specializzati, a condizione di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.
4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.

Art. 11

Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi dell'articolo 116 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, laddove nominati.
3. In ogni caso per gli affidamenti di cui al presente Disciplinare la Stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
4. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo al saldo o alla rata di saldo laddove siano previsti pagamenti scaglionati; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 12

Forma del contratto

1. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, da effettuarsi tramite l'ausilio delle PAD, mediante posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice non si applicano agli affidamenti di cui al presente Disciplinare ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice.
3. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.00	esente
40.000<150.000	40

4. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 13

Esecuzione anticipata

1. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma successivo.
2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea. Di tali ragioni d'urgenza deve essere dato conto nel verbale di avvio anticipato, nel quale deve essere precisato che la stipula del contratto è condizionata all'esito positivo dei controlli/verifiche.
3. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice.

Art. 14

Pagamenti

1. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati da INFN con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.
2. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 125 del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

3. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell'opera a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in prestazioni intermedie conclusive di contratti di durata.
4. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento INFN provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.
5. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.
6. È onere del Responsabile Unico del Progetto verificare l'applicabilità delle norme dettate dalla L. 136/2010 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" al fine di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entra in vigore alla data della formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo INFN ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.